

1. L'accesso agli stabilimenti balneari degli animali è consentito nel numero massimo di due per ombrellone/tenda se di piccola taglia (sotto i 10 chili). Se di peso oltre i 10 chili il numero massimo consentito è di uno.
2. Ogni animale potrà accedervi se iscritto all'anagrafe canina e munito di documentazione sanitaria con attestazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (rabbia compresa) e trattamenti certificati dal veterinario di fiducia che attesta lo stato di buona salute dell'animale redatto da non più di 30 giorni.
3. Ogni soggetto sulla spiaggia sarà tenuto al guinzaglio, lungo non più di 1,5 metri (oppure in aree attrezzate dove lasciare il cane per brevi periodi, superficie minima per cane 8 metri quadrati). Sistemare una ciotola con acqua sempre presente e accessibile all'animale, che dovrà avere sempre la possibilità di ripararsi all'ombra.
4. Eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare a cura del proprietario dell'animale.
5. Nei limiti del possibile l'accompagnatore/detentore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane; il concessionario dello stabilimento balneare potrà far allontanare l'utente con il proprio cane dalla spiaggia se gli animali disturbano.
6. L'accesso è comunque proibito ad animali con patologie comportamentali e alle femmine durante il periodo estrale (calore).
7. Ogni 2 ore circa il proprietario è tenuto a condurre l'animale fuori dalla spiaggia per una passeggiata.
8. Gli animali non devono mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare; la responsabilità è affidata al proprietario/conduttore.
9. La balneazione degli animali è consentita fino alle 9,00 e dopo le 19,00.
10. L'area destinata alla balneazione degli animali è compresa nello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare dove essi soggiornano, di cui all'elenco allegato.
11. Durante la permanenza in acqua dei cani deve essere assicurata la presenza del proprietario per la relativa sorveglianza; all'uscita dall'acqua il detentore dovrà immediatamente assicurare il cane al guinzaglio.
12. Il concessionario dello stabilimento balneare stabilisce la posizione e quale ombrellone/tenda assegnare alla famiglia con il cane, con facoltà di effettuare qualunque spostamento dovesse ritenere opportuno per la buona erogazione del servizio.
13. La responsabilità civile e penale per i danni causati dall'animale è del proprietario/detentore.
14. Il cane deve essere in regola con le norme assicurative e vigenti.